m_lps.A93OL7C.REGISTRO UFFICIALE.U.0001674.14-03-2025

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Ministero
della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
controllo.legittimita.min.salute.lavoro@corteconticert.it

all'Ufficio Centrale di Bilancio
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEDE
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it

p.c. Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie
DipartimentoSociale@lavoro.gov.it

Oggetto: MLPS DCD n. 3 del 31 gennaio 2025 relativo alla approvazione dell'accordo modificativo della Convenzione di Sovvenzione per la realizzazione del progetto "Mete di inclusione urbana" e del relativo impegno di spesa (*Silea 177134*). Riscontro alla richiesta di chiarimenti (Nota di osservazioni trasmessa in data 27.02.2025).

Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti nella Nota indicata in oggetto.

1) Il primo chiarimento richiesto - relativo all'assenza di disposizioni in ordine alla clausola di non onerosità delle proroghe contenuta nella prima Convenzione stipulata - e il terzo chiarimento richiesto - ragioni sottese alla modifica del precetto concernente la non onerosità delle proroghe - verranno considerati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Al riguardo, si ritiene utile sottolineare che l'art. 4, comma 3, della Convenzione originaria disciplina essenzialmente la durata e l'efficacia della Convenzione medesima, mentre non introduce alcuna previsione in ordine ai contenuti sostanziali del rapporto, con riferimento alle attività progettuali e ai relativi contributi stanziati.

Le "*proroghe non onerose*" ivi prospettate non consistono in operazioni di estensione dei contenuti del rapporto (nel senso sopra detto), e fanno riferimento solo alla possibilità di disporre, fermi questi ultimi, il differimento del termine finale stabilito per la conclusione dello specifico intervento ammesso a finanziamento, sulla base di motivate richieste dell'Ente beneficiario.

La fattispecie contemplata all'art. 4 della Convenzione non integra quella della proroga in senso stretto, ovvero di provvedimento che disponga nuove attività in prosecuzione di quelle già completate, a fronte di nuovi contributi resi disponibili.

L'operazione di proroga sottoposta al vaglio di codesta Corte è invece di tutt'altro genere.

Nel caso sottoposto all'esame di codesta Corte, è stata prevista una nuova diversa fase progettuale, caratterizzata da nuove attività e nuovi oneri, collegata alla prima sotto il profilo genetico e funzionale, ma autonoma sotto il profilo provvedimentale, negoziale ed economico.

La proroga effettivamente disposta rappresenta, quindi, nuova espressione di potere concessorio analogo a quello dalla scrivente Direzione già esercitato in occasione della sottoscrizione della prima Convenzione di sovvenzione.

Per tale ragione, si è ritenuto che tale potere non incontrasse un limite specifico nelle richiamate disposizioni di cui al paragrafo 4.3, in quanto semplicemente intese a mantenere aperta la possibilità di rideterminare il termine finale ivi stabilito nella misura eventualmente necessaria al completamento del progetto originario e non invece intese a precludere la possibilità per questa Direzione - ricorrendone tutte le condizioni - di concedere al medesimo Ente beneficiario una nuova sovvenzione finalizzata allo svolgimento, in prosecuzione del progetto concluso, di ulteriori attività coerenti con il primo progetto sovvenzionato.

La proroga onerosa concessa non è finalizzata ad "*assicurare l'efficace conseguimento del progetto*", come nell'ipotesi regolata dal paragrafo 4.3 della Convenzione, bensì a consentire la realizzazione di un progetto analogo (in prosecuzione del primo) nell'arco di un nuovo ulteriore periodo. Per tale ragione, negli atti di disposizione e approvazione della nuova fase progettuale non è stato ritenuto necessario fare menzione della previsione di cui al paragrafo 4.3 della Convenzione. Tenuto conto dell'interpretazione non univoca del termine "*proroga*", si riconosce che sarebbe stato maggiormente opportuno evidenziare adeguatamente la differenza formale e sostanziale fra le diverse fattispecie sopra considerate.

A fini informativi, si fa presente che nell'ambito della medesima iniziativa - avviata con atto di questa Direzione di richiesta di manifestazioni di interesse n. 35/2557 del 1° agosto 2019 - e sulla base di conforme testo convenzionale originario, la scrivente Direzione ha già disposto analoghe proroghe onerose nei confronti di altri Enti beneficiari (vedi Comuni di Firenze, Bologna e Milano), regolarmente sottoposte all'esame preventivo di legittimità di codesta spettabile Corte.

2) In ordine al secondo chiarimento richiesto, relativo ai criteri seguiti per la determinazione della somma stanziata quale ulteriore contributo a fondo perduto per le nuove attività da realizzarsi, la scrivente Direzione intende prima di tutto di sottolineare due aspetti:

- la natura collaborativa dell'iniziativa di cui trattasi, volta alla cura di interessi condivisi fra le Amministrazioni coinvolte;
- la natura di mero rimborso della prestazione finanziaria a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie, per un importo fissato nei limiti massimi, e da determinarsi puntualmente a consuntivo, in ragione delle attività effettivamente poste in essere nell'ambito del programma condiviso.

Il valore effettivo del nuovo contributo stanziato - così come avvenuto anche per le altre analoghe operazioni di proroga onerosa disposte - è stato determinato attraverso un approfondito processo di confronto con l'Ente beneficiario, in funzione delle caratteristiche concrete del progetto di intervento condiviso. L'esito di tale confronto è esplicitato nella nota della scrivente Direzione del 22.01.2025 (prot. 0000480), con la quale è stato comunicato il valore complessivo del contributo reso disponibile, pari a € 800.000, e, più nel dettaglio, nel piano esecutivo e unito piano finanziario trasmessi da Roma Capitale in data 27.01.2025 (nota prot. QE/2025/0007177), successivamente approvati da questa Direzione Generale.

I criteri utilizzati per la determinazione del valore complessivo risultano i medesimi già seguiti per il primo finanziamento disposto; in concreto consistono nella sommatoria delle singole voci di spesa individuate nel piano finanziario (articolato per linee di attività, categorie di spesa e singole voci di costo). Rispetto ai parametri generali relativi al primo progetto sovvenzionato, il risultato raggiunto integra una sensibile riduzione, su base mensile, dell'importo individuato per la prosecuzione di quest'ultimo (€ 800.000 per 11 mesi, rispetto ad € 2.500.000 per 24 mesi).

In tal senso si è proceduto secondo modalità già utilizzate nell'ambito delle altre operazioni di proroga onerosa poste in essere nel quadro della medesima iniziativa e già sottoposte al controllo di codesta Corte.

Nel confermare i criteri di fondo seguiti per la determinazione dell'importo del primo progetto, la scrivente Direzione, in accordo con il Comune beneficiario, è pervenuta alla determinazione del valore della nuova sovvenzione senza ricorso a uno specifico algoritmo, bensì sulla base dell'analisi delle concrete esigenze espresse dal territorio, nei limiti delle risorse complessive disponibili.

Le modalità individuate per la cura degli interessi pubblici perseguiti sono state determinate dalla natura non competitiva della procedura, dalla condivisione delle finalità dell'iniziativa e dalla ricerca di una allocazione efficace delle risorse disponibili.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano cordiali saluti.

Roma, data della firma digitale



Firmato digitalmente da
CONGIA STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Congia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DG per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti

DIVISIONE I
Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA
Tel 06 46832190

pec dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it
mail DGimmigrazioneDiv1@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it